



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 31.3 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Nascita di un figlio sopravvenuta all'estero
(documentazione retroattiva)**

Operazione Nascita

Nascita all'estero

Indice


| | | |
|----------|---|-----------|
| 0 | Visione sistematica | 4 |
| 1 | Documento giustificativo | 5 |
| 2 | Competenza | 5 |
| 2.1 | Competenza per territorio | 5 |
| 2.2 | Ricusaione | 5 |
| 3 | Esame | 6 |
| 3.1 | Decisione dell'autorità di vigilanza | 6 |
| 3.2 | Rapporto di filiazione materna | 6 |
| 3.3 | Rapporto di filiazione paterna | 6 |
| 3.3.1 | Presunzione di paternità | 6 |
| 3.3.2 | Atto giuridico | 7 |
| 3.4 | Luogo di nascita | 7 |
| 3.5 | Nomi | 7 |
| 3.6 | Cittadinanza | 7 |
| 3.7 | Dati statistici | 8 |
| 4 | Preparazione della documentazione | 8 |
| 4.1 | Dati non disponibili | 8 |
| 4.2 | Dati disponibili | 8 |
| 5 | Documentazione | 9 |
| 6 | Comunicazioni ufficiali | 9 |
| 7 | Rilascio di estratti del registro | 10 |
| 7.1 | Conferma dell'iscrizione di una nascita sopravvenuta all'estero | 10 |
| 7.2 | Certificato di famiglia | 10 |
| 7.3 | Aggiornamento del libretto di famiglia | 10 |
| 7.4 | Conferma della documentazione concernente la nascita | 10 |
| 8 | Archiviazione dei documenti giustificativi | 10 |
| 8.1 | Atto di nascita estero | 10 |
| 8.2 | Corrispondenza | 10 |

Tabella delle modifiche

| Modifica dal 1° gennaio 2011 | NUOVO |
|-------------------------------------|--|
| Tutto il processo | Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011. |
| Numero 3.2 | Precisazione dei dati nel secondo capoverso. |
| Numero 4 | Nuova versione (immutata sul piano materiale). |
| Numero 6 | Precisazione dei dati. |

| Modifica dal 1° gennaio 2013 | NUOVO |
|-------------------------------------|---|
| Numero 3.6 | Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi. |
| Numero 6 | Precisazione dei dati. |

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.2 Ricusazione

3 Esame

3.1 Decisione dell'autorità di vigilanza

3.2 Rapporto di filiazione materna

3.3 Rapporto di filiazione paterna

3.3.1 Presunzione di paternità

3.3.2 Atto giuridico

3.4 Luogo di nascita

3.5 Nomi

3.6 Cittadinanza

3.7 Dati statistici

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Conferma dell'iscrizione di una nascita avvenuta all'estero

7.2 Certificato di famiglia

7.3 Aggiornamento del libretto di famiglia

7.4 Conferma della documentazione concernente la nascita

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Atto di nascita estero

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

È stato presentato un atto che attesta la nascita di un figlio sopravvenuta all'estero. Tale documento fornisce informazioni sulla **filiazione materna** del figlio. Se al momento della nascita la madre era coniugata e nell'atto di nascita il marito figura quale padre del figlio, è considerata comprovata anche la **filiazione paterna** (art. 68 LDIP).

Se al momento della nascita la madre era sposata con un altro uomo, va accertato se, quando e come è stato istituito il rapporto di filiazione con la persona indicata quale padre nell'atto di nascita. Ciò vale anche per la madre non coniugata al momento della nascita del figlio.

Conformemente alla decisione dell'autorità di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP) il figlio è provvisoriamente considerato legalmente privo di padre a meno che, oltre alla nascita, l'accertamento del rapporto di filiazione col padre, per **presunzione legale di paternità, riconoscimento o accertamento della paternità**, risulti dall'atto di nascita estero del figlio.

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

Nell'ambito del diritto federale, la competenza per la documentazione è retta dalle norme cantonali sull'organizzazione delle autorità (art. 2 cpv. 2 lett. b oppure cpv. 3 OSC).

La nascita sopravvenuta all'**estero** va documentata nel Cantone di attinenza del marito. Se egli è straniero va documentata nel Cantone di attinenza della madre. Se la persona in questione possiede l'attinenza comunale in più Cantoni, la documentazione della nascita compete all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita a tale proposito.

Se nessuno degli interessati possiede la cittadinanza svizzera, la nascita è documentata successivamente in base alla decisione della competente autorità di vigilanza se sono **disponibili** i dati della madre e, se coniugata, del marito. La documentazione va effettuata nel Cantone di domicilio della madre o del padre del figlio o nel Cantone in cui occorre documentare un nuovo evento (art. 23 cpv. 2 lett. b OSC).

2.2 Ricusazione

Per la documentazione della nascita le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare le leggi che regolano l'obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 Decisione dell'autorità di vigilanza

La decisione concernente la documentazione retroattiva della nascita in Svizzera compete all'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza della madre o del marito della madre (art. 23 cpv. 1 OSC). Se lui non possiede la cittadinanza svizzera, la decisione compete all'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza della madre (art. 23 cpv. 2 lett. a OSC). La decisione può fondarsi sulla valutazione (traduzione sommaria e autenticazione del documento) della rappresentanza svizzera competente per il luogo di nascita estero. Se, in base a tale regola, sono coinvolti più Cantoni di appartenenza, la decisione spetta all'autorità di vigilanza che ha ricevuto l'atto di nascita.

Se i dati delle persone in questione sono disponibili, la decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria anche se né la madre né suo marito possiedono la cittadinanza svizzera. In questo caso la decisione spetta all'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di una delle persone straniere interessate oppure, se è pendente un nuovo atto amministrativo presso un ufficio dello stato civile, a quella del Cantone in cui è avvenuto l'evento (art. 23 cpv. 2 lett. b OSC).

3.2 Rapporto di filiazione materna

Si parte dal presupposto che il rapporto di filiazione materna certificato dall'atto di nascita estero sia stato istituito nel rispetto delle disposizioni del diritto estero applicabile. Non occorre appurare se il rapporto di filiazione materna è stato istituito per legge in seguito alla nascita o per il riconoscimento della madre (cfr. circolare n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero).

L'atto di nascita, corredato da un rapporto, va ritrasmesso per esame all'autorità di vigilanza se è stato omissivo di segnalare che il rapporto di filiazione materna è stato istituito per **adozione o decisione giudiziaria** o se è dimostrato che la donna figurante sull'atto di nascita non è la madre e l'ufficio dello stato civile incaricato della documentazione ne è a conoscenza per un qualsiasi motivo.

3.3 Rapporto di filiazione paterna

3.3.1 Presunzione di paternità

Se al momento della nascita del figlio la madre era coniugata, il rapporto di filiazione con il marito indicato nell'atto di nascita è stabilito dalla legge.

Se il marito non figura come padre nell'atto di nascita, va verificato se, in virtù del diritto vigente, un rapporto di filiazione con il marito della madre non sia stato effettivamente istituito. In particolare occorre accertare se la madre domiciliata in Svizzera in occasione della nascita non abbia taciuto il suo matrimonio, eludendo così il diritto svizzero e di proposito anche quello estero che prevede che il marito sia considerato per legge il padre del figlio.

3.3.2 Atto giuridico

Se il padre ha riconosciuto il figlio prima della nascita o al più tardi in occasione della notificazione, prima di documentare la nascita occorre documentare il riconoscimento avvenuto all'estero (per rispettare la cronologia degli eventi; art. 15 cpv. 3 OSC).

La documentazione del riconoscimento o dell'accertamento della paternità è soggetta all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. La decisione va emanata insieme a quella concernente la documentazione della nascita, se la nascita e il riconoscimento possono venire accertati con un solo atto (atto di nascita).

Se per comprovare la filiazione paterna è disponibile soltanto l'atto di nascita del figlio, va inoltre accertato se e quando la persona indicata quale padre nell'atto di nascita, in sostituzione del marito, ha riconosciuto il figlio in virtù del diritto applicabile. Va anche presentato un atto che attesti il riconoscimento se il rapporto di filiazione paterna non figura sull'iscrizione nel registro delle nascite (cfr. circolare n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero).

3.4 Luogo di nascita

Quale luogo di nascita va documentato lo Stato o eccezionalmente la designazione di un territorio riconosciuta sul piano internazionale (art. 26 cpv. b OSC). Inoltre, il luogo di nascita va specificato fornendo indicazioni geografiche supplementari (provincia, dipartimento, quartiere, senza tuttavia specificare gli edifici). Queste informazioni si evincono dall'atto di nascita. Esse si riferiscono al momento della nascita o alla stesura dell'atto.

3.5 Nomi

Se la madre, o entrambi i genitori, erano domiciliati nello Stato di nascita al momento della nascita stessa, i nomi si evincono dall'atto di nascita (art. 37 cpv. 1 LDIP). Questo principio è applicato a tutti i nomi del figlio. Se un nome non corrisponde né alla categoria dei nomi né a quella dei cognomi va documentato nella rubrica "altri nomi".

Se il cognome registrato nell'atto di nascita non corrisponde alle norme svizzere ed è comprovato che sussiste un legame con la Svizzera (ad esempio un soggiorno all'estero a tempo determinato), i genitori possono richiedere di sottoporre il cognome al diritto nazionale svizzero (art. 23 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LDIP). La dichiarazione non è soggetta a vincoli di forma.

3.6 Cittadinanza

Se il padre o la madre è cittadino svizzero, il figlio acquisisce, conformemente al disciplinamento in vigore sull'acquisto della cittadinanza svizzera per filiazione, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore che possiede la cittadinanza svizzera (art. 1 LCit). Se ambedue i genitori sono cittadini svizzeri, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome (art. 4 cpv. 2 LCit).

Se in applicazione del diritto straniero il figlio assume sia il cognome da nubile della madre sia il cognome del padre, acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale di ambedue i genitori svizzeri.

I figli nati prima del 1° gennaio 2013 e la cui nascita va documentata successivamente, sono rilevati secondo le disposizioni in vigore al momento della nascita. La cittadinanza del figlio va quindi determinata secondo i dati relativi alla cittadinanza dei genitori. Se al momento della nascita del figlio i genitori erano sposati, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che possedeva il padre al momento della nascita. Se il padre non era cittadino svizzero al momento della nascita, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che possedeva la madre al momento della nascita. Se al momento della nascita la madre non era sposata, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che possedeva la madre al momento della nascita.

Il figlio nato all'estero perde la cittadinanza svizzera acquisita per filiazione materna o paterna se la sua nascita non è stata notificata alle autorità svizzere prima del compimento dei suoi 22 anni (art. 10 cpv. 1 LCit).

In caso di notificazione tardiva, vanno documentati la perdita della cittadinanza svizzera e la cittadinanza attuale. La cittadinanza che non può essere stabilita con certezza va indicata come "da chiarire". A determinate condizioni, il figlio può presentare una domanda di accertamento della cittadinanza svizzera o di reintegrazione.

3.7 Dati statistici

Se al momento della nascita esisteva un luogo di domicilio in Svizzera vanno rilevati nel modo più completo possibile i dati statistici prescritti dal diritto federale (art. 52 OSC).

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della madre e, se coniugata, del marito la cui paternità è presunta in base al diritto determinante non sono disponibili, occorre avviare il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 OSC; cfr. processo n. 30.1 "Rilevamento retroattivo").

La persona straniera i cui dati non sono disponibili nel registro delle famiglie deve prima essere rilevata nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC; cfr. processo n. 30.3 "Rilevamento di cittadini stranieri").

4.2 Dati disponibili

L'autorità dello stato civile esamina se i dati disponibili nel sistema e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile della persona in questione non sono aggiornati, il processo deve essere **interrotto** fino a quando non sono stati comprovati e documentati gli eventi non ancora documentati (art. 15 cpv. 3 OSC).

5 Documentazione

Non appena i dati della madre sono disponibili nel sistema, va documentata la nascita conformemente all'atto di nascita estero. Se la madre è coniugata il sistema di documentazione propone di istituire il rapporto di filiazione con il marito. Tale proposta va accantonata se non può essere presa in considerazione in conformità del diritto determinante.

Se il figlio è stato riconosciuto all'estero prima della nascita oppure simultaneamente alla notificazione di nascita, la procedura del riconoscimento va trattata prima della documentazione retroattiva della nascita.

Riguardo al modo di procedere nel singolo caso è necessario consultare la circolare n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della madre e del padre (art. 49 cpv. 1 lett. a OSC),
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del Comune di attinenza del figlio (art. 49a cpv. 2 lett. a OSC),
- all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio della madre, competente al momento della nascita del figlio i cui genitori non sono sposati (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC) e
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. a OSC).

Ulteriori comunicazioni sono rette dal diritto cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Conferma dell'iscrizione di una nascita sopravvenuta all'estero

Su richiesta, può essere rilasciata la conferma dell'iscrizione di una nascita sopravvenuta all'estero (modulo 1.3.2). I cambiamenti successivi concernenti il rapporto di filiazione non vengono presi in considerazione nel documento.

7.2 Certificato di famiglia

Restituendo il certificato di famiglia rilasciato in precedenza è possibile riceverne gratuitamente uno nuovo aggiornato (modulo 7.4). Se il certificato è invece rilasciato per la prima volta è soggetto a tassa.

7.3 Aggiornamento del libretto di famiglia

Il libretto di famiglia svizzero, rilasciato prima dell'introduzione della documentazione elettronica degli eventi, viene aggiornato gratuitamente su richiesta. Inoltre i libretti di famiglia CIEC vanno in ogni momento aggiornati gratuitamente. Non è permesso effettuare iscrizioni in un libretto di famiglia estero.

7.4 Conferma della documentazione concernente la nascita

Su richiesta della rappresentanza svizzera è confermata la documentazione in Svizzera della nascita avvenuta all'estero. Nel contempo verranno attestati i nomi e la cittadinanza del figlio.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Atto di nascita estero

I documenti originali concernenti la nascita e la decisione di riconoscimento dell'autorità di vigilanza vanno conservati quali giustificativi per la documentazione. Entro i limiti legali è ammesso rilasciare una copia dell'atto di nascita e consegnarla agli aventi diritto.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza va conservata a carattere probatorio.